

COPPA UMBRIA SERIE "D" C5 - FINALE REGIONALE

GARE DEL 9/ 6/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

EZ ZAHAR JAMAL	(FEMMINILE C5 PRECI)
CASCIANI ALBERTO	(MARMORE)

SQUALIFICA PER UNA GARA

DIONISI DOMENICO	(MARMORE)
SALUSEST MAURIZIO	(MARMORE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

EZ ZAHAR JAMAL	(FEMMINILE C5 PRECI)
MESSI EMANUELE	(FEMMINILE C5 PRECI)
ANGELUCCI IVANO	(MARMORE)

2.3. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall'Avv. Paolo Cutini, dal Dott. Domenico Oristanio, dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Luigi Leucci, nella sua **riunione del 10 GIUGNO 2010** ha assunto le seguenti decisioni :

SERIE "C1" CALCIO A 5 (PLAY-OUT)

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. LA VALLETTA SC IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO ACLI GIOVANNI XXIII – LA VALLETTA SC DISPUTATA IL 15.05.2010 A TODI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.130/TER DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA FINO AL 30.04.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CECCHINI MATTEO;

- PER AMMENDA DI €1.000,00.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.06.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Entrambi gli arbitri della gara hanno integralmente confermato il comportamento posto in essere dal calciatore Cecchini Matteo, il quale, entrato in campo senza autorizzazione, colpiva volontariamente al braccio il secondo arbitro provocandogli forte dolore.

I suddetti hanno altresì confermato che un tifoso del Valletta colpiva violentemente con un pugno l'arbitro nr.1, evidenziando altresì che a seguito di ciò al suddetto arbitro è stata diagnosticata una distorsione del rachide cervicale con prognosi di quarantatre giorni s.c..

Peraltro detto episodio è stato sostanzialmente riconosciuto dalla stessa società reclamante.

I fatti di cui sopra appaiono di indubbia gravità, per cui le sanzioni inflitte dal G.S. sono meritevoli di integrale conferma in quanto congrue.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e conferma l'impugnata decisione del G.S..

- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.

SERIE "C2" CALCIO A 5 (PLAY-OFF)

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA' **A.S.D. TEAM PONTE FELCINO C5** E **REAL LA TORGIANESE FC** IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL LA TORGIANESE – TEAM PONTE FELCINO DISPUTATA IL 15.05.2010 A TORGIANO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.130 TER DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- **PER SQUALIFICA FINO AL 30.09.2010 INFLITTA ALL'ALLENATORE CISTELLINI EMANUELE DELLA SOCIETA' TEAM PONTE FELCINO C5;**
- **PER AMMENDA DI €.700,00 DEL TEAM PONTE FELCINO C5**
- **PER AMMENDA DI €. 500,00 REAL LA TORGIANESE.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.06.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei reclami per connessione.

Gli episodi che hanno indotto il G.S. ad attribuire le sanzioni per le quali le società sopra evidenziate fanno reclamo, si sono verificate a fine gara. Più precisamente si è tratto di un diverbio tra l'allenatore Cistellini Emanuele ed il Sig. Riga Ezio. L'episodio che ha generato una piccola rissa è durato pochissimo [meno di due minuti] e non ha comportato alcuna conseguenza.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene di dover confermare la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Cistellini Emanuele mentre reputa equo ridurre le ammende alle società come segue: - 350,00 €uro alla società Team Ponte Felcino C5 – 250,00 €uro alla società Real La Torgianese FC.

P.Q.M.

in accoglimento parziale dei reclami proposti dalle società Team Ponte Felcino e Real La Torgianese:

- **riduce la sanzione dell'ammenda** a carico della società Real La Torgianese FC ad **€. 250,00;**
- **riduce la sanzione dell'ammenda** a carico della società Team Ponte Felcino C5 ad **€. 350,00;**

Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S..

- **DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.**

SERIE "D" CALCIO A 5 (PLAY-OFF)

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. MONTERUBIAGLIESE CALCIO A5** IN RIFERIMENTO ALLA GARA CLUSIUM – MONTERUBIAGLIESE CALCIO A 5 DISPUTATA IL 24.04.2010 A CHIUSI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 28.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- **PER SQUALIFICA FINO AL 01.05.2011 INFLITTA AL CALCIATORE FERRARA CRISTIANO;**
- **PER SQUALIFICA FINO AL 01.11.2010 INFLITTA AL CALCIATORE MENCOBELLO ANDREA;**
- **PER L'AMMENDA DI €. 500,00.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.06.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione erano presenti gli arbitri della gara.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

I direttori di gara, in sede di audizione dinnanzi a questa Commissione, hanno confermato integralmente le condotte addebitate ai sigg. Cristiano Ferrara e Andrea Mencobello e, conseguentemente, alla società ASD Monterubiagliese Calcio a 5.

In considerazione della gravità degli episodi, le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono eque e commisurate ai fatti commessi e pertanto vanno integralmente confermate.

P.Q.M.

respinge il reclamo confermando l'impugnata decisione del G.S..

- **DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.**

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Paolo Cutini
Dott. Domenico Oristanio
Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA L' 11 GIUGNO 2010.

Il Segretario
(Valerio Branda)

Il Presidente
(Luigi Repace)